



**Bando di concorso per l'assegnazione di Borse di Studio
per il diritto allo studio universitario**

Anno Accademico 2026/2027

15 luglio 2026 – Nr. Prot. 07/2026

NABA
Nuova Accademia di Belle Arti

Via Darwin, 20
20143 Milano

Tel +39 0297372.1
dsu@naba.it

INDICE

1. <u>I SERVIZI NABA DIRETTI ALL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO</u>	3
2. <u>ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO</u>	3
2.1. <u>COMPOSIZIONE E NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO</u>	4
2.2. <u>CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO</u>	6
2.2.1. <u>Doppia Iscrizione</u>	6
2.3. <u>REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE</u>	7
2.3.1. <u>Requisiti di merito</u>	7
2.3.2. <u>Requisiti di reddito</u>	11
2.3.3. <u>Valutazione della condizione economica e patrimoniale estera o per studenti stranieri</u>	15
2.4. <u>AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO</u>	19
3. <u>INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO</u>	21
3.1. <u>STUDENTI CON DISABILITA'</u>	21
3.2. <u>MOBILITÀ INTERNAZIONALE</u>	21
3.3. <u>DIPLOMATI ENTRO LA DURATA LEGALE DEL CORSO</u>	22
4. <u>PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE</u>	22
5. <u>TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</u>	24
6. <u>PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED PRESENTAZIONE DI RICORSI</u>	26
6.1. <u>INSERIMENTO DEGLI STUDENTI NELLE GRADUATORIE</u>	26
6.2. <u>PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI</u>	27
7. <u>MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO</u>	27
8. <u>INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA</u>	29
9. <u>TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI FACOLTÀ</u>	30
10. <u>ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, ART. 71)</u>	30
11. <u>INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/16 (GDPR)</u>	30
12. <u>FORO COMPETENTE</u>	33
<u>ALLEGATO A e B – ELENCO COMUNI STUDENTI PENDOLARI e FUORI SEDE – SEDE DI ROMA</u>	34
<u>ALLEGATO C – ELENCO DELLE NAZIONI PER LA LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI</u>	36

1) I SERVIZI NABA DIRETTI ALL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO

(Legge Regione Lombardia n. 33/2004)

NABA attraverso l'Ufficio DSU coordina ed eroga in favore degli studenti:

a) gli interventi e i servizi diretti all'attuazione del diritto allo studio previsti dalla legge regionale Lombardia n. 33 del 13 dicembre 2004;

b) l'ulteriore offerta di interventi e di servizi per agevolare la partecipazione ai corsi di studio NABA.

Inoltre, promuove tutti quegli interventi che contribuiscono a determinare le migliori condizioni di vita e di studio per gli studenti.

Questi interventi riguardano i seguenti benefici e servizi:

- borse di studio l.r. 33/2004
- interventi per la mobilità internazionale:
- scambi internazionali
- stage internazionali
- servizi agli studenti:
- prestito libri gratuito
- attività culturali
- tutor didattici
- opportunità di lavoro
- servizio orientamento al lavoro
- assistenza agli studenti.

2) ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO

Il presente concorso è bandito in conformità alle disposizioni fissate dalla legge n. 33 della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, attuativo dell'art. 8 del Decreto Legislativo nr. 68/2012, dal D.M. MUR n. 1320/2021 e della D.G.R. n. 6298/2026 relativa all'anno accademico 2026/2027. Il concorso per l'assegnazione di borse di studio si rivolge agli studenti iscritti nell'a.a. 2026/2027 ad uno dei corsi di studio della NABA – Nuova Accademia di Belle Arti – di Milano e di Roma. Il finanziamento deriva da contributi stanziati da MUR e Regione Lombardia.

Il beneficio della borsa di studio è concesso per il conseguimento del titolo di studio, per la prima volta, di ciascuno dei livelli di corsi con le seguenti modalità:

- a) per gli iscritti ai corsi di diploma accademico di primo livello
- b) per gli iscritti ai corsi di diploma accademico di secondo livello

Definizioni

Nel presente Bando si intende per:

Idoneo assegnatario	lo studente, che in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della Borsa di Studio.
Idoneo non assegnatario	lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulta vincitore della Borsa di Studio per carenza di fondi.
Non Idoneo	lo studente non in possesso dei requisiti di merito e/o di reddito previsti.
Prima immatricolazione assoluta	qualunque precedente iscrizione a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2026/2027) del medesimo livello di studi per i quali si è iscritti per l'a.a. 2026/2027, in qualunque Università/Accademia italiana o straniera, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc).

2.1) COMPOSIZIONE E NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO

Composizione della Borsa di Studio

La Borsa di Studio consta di erogazione in denaro in due rate che comprende un'integrazione a copertura del costo per i pasti. Sono previste integrazioni non comprese nella borsa di studio quali:

- Integrazione per la Mobilità internazionale
- elevamenti di importo per studenti con disabilità
- premi di laurea

La Borsa di Studio è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 6.4.1995; tuttavia sarà emessa la certificazione unica degli importi erogati in denaro.

Numero delle borse

L'Ufficio DSU NABA mette a concorso:

Sede di Milano

- Per gli studenti iscritti **per la prima volta** al 1° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello: n. **13** borse
- Per gli studenti iscritti **per la prima volta** al 1° anno dei corsi di diploma accademico di secondo livello: n. **1** borsa

- Per gli studenti iscritti al 2° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello: n. **9** borse
- Per gli studenti iscritti al 2° anno dei corsi di diploma accademico di secondo livello: n. **1** borsa
- Per gli studenti iscritti al 3° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello: n. **7** borse
- Per gli studenti iscritti al Dottorato di Ricerca: n. **1** borsa
- Nr. **2** integrazione destinata alla mobilità internazionale a favore degli studenti NABA

Sede di Roma

- Per gli studenti iscritti **per la prima volta** al 1° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello: n. **1** borsa
- Per gli studenti iscritti al 2° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello: n. **1** borsa
- Per gli studenti iscritti al 3° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello: n. **1** borsa
- Per gli studenti iscritti **per la prima volta** al 1° anno dei corsi di diploma accademico di secondo livello: n. **1** borsa
- Per gli studenti iscritti al 2° anno dei corsi di diploma accademico di secondo livello: n. **1** borsa

In caso di non assegnazione delle borse di studio previste per carenza di studenti idonei al primo o secondo livello, le stesse saranno riassegnate secondo i seguenti criteri:

- le borse non assegnate agli studenti iscritti a un anno di un livello andranno a incrementare il numero di borse previste per gli altri anni del medesimo livello, privilegiando gli anni di corso maggiori
- in mancanza di studenti idonei nel medesimo livello, verranno riassegnate all'altro livello privilegiando gli anni di corso maggiori

La borsa di studio prevista per il Dottorato di Ricerca se non assegnata andrà a incrementare le borse di studio del secondo livello.

Lo studente che avrà effettuato l'iscrizione al corso di Roma e presentato domanda di borsa di studio per detta sede potrà, a fronte di istanza da presentare entro e non oltre il **16 novembre 2026**, chiedere il trasferimento alla sede di Milano e di partecipare al concorso per le borse di studio della sede di Milano.

Il numero delle borse di studio e delle integrazioni per la mobilità internazionale e stage messe a concorso potrà essere elevato in base agli eventuali stanziamenti aggiuntivi assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca nonché agli eventuali residui sulle determinazioni dell'anno precedente.

2.2) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere:

- 1) per la prima volta al 1° al 2° o al 3° anno di corso di diploma accademico di primo livello;
- 2) per la prima volta al 1° o al 2° anno di corso di diploma accademico di secondo livello;
- 3) per la prima volta al 1° al 2° o al 3° anno di corso del dottorato di ricerca.

Non potranno partecipare al Concorso gli studenti che, nell'anno accademico 2026/2027,:

- Siano già in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all'estero (compresi i titoli non aventi valore legale in Italia e con medesimo titolo di studio di ammissione), di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la Borsa di Studio per l'a.a. 2026/2027;
- Beneficino per lo stesso anno di corso di Borsa di Studio (o analoga forma di aiuto economico) erogata da NABA o da qualsiasi soggetto pubblico o privato nazionale od estere;
- Si iscrivano a un anno di corso (per lo stesso livello di studi) per il quale erano già stati iscritti, indipendentemente dal tempo trascorso dalla precedente iscrizione e indipendentemente da come si sia conclusa la precedente carriera (rinuncia studi, decadenza, trasferimento, ecc), in qualsiasi Ateneo o istituzione universitaria, italiano o estero;
- Siano iscritti nell'a.a. 2026/27 al corso NABA Diploma Program (corso senza riconoscimento di crediti formativi).
- Risultino iscritti a un anno di ripetenza;
- Per gli iscritti al Dottorato di ricerca siano beneficiari di Borsa di studio di cui al D.M. 224/1999.

Qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso, anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi, il numero dei crediti o delle annualità necessario per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti o alle annualità previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, ad eccezione degli anni di sospensione degli studi.

2.2.1) Doppia iscrizione

A seguito dell'entrata in vigore della L. 33/2022 è ora consentita la doppia iscrizione contemporanea a due corsi di laurea. Come previsto dall'art. 6 del D.M. MUR n. 933/2022,

attuativo della legge n. 33/2022, lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio beneficia degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, eletta dallo studente medesimo, fermo restando l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni purché i corsi appartengano all'offerta formativa di due diverse Istituzioni universitarie o AFAM. Lo studente dovrà pertanto dichiarare nella domanda di Borsa di studio l'eventuale doppia iscrizione (o l'intenzione di iscriversi, anche in altro Ateneo/AFAM) e per quale iscrizione intende avvalersi dei servizi del diritto allo studio universitario.

La mancata o falsa indicazione di tale ultimo dato unitamente a una doppia iscrizione comporta decadenza dalla Borsa di studio erogata da NABA e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 3 del D. Lgs. 68/2012.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.M. MUR n. 1320/2021, lo studente con doppia iscrizione ha diritto a una maggiorazione del 20% dell'importo di Borsa di studio purché mantenga i requisiti per la Borsa medesima, come disposto dal presente Bando.

Ai sensi dell'art. 6 dm 933/2022: "Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio la seconda iscrizione."

2.3) REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2026/27 alla data del **23 ottobre 2026** (si precisa che per risultare regolarmente iscritti, la tassa di immatricolazione e il contributo alla didattica devono essere stati pagati e registrati nella posizione finanziaria dello studente) ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.

2.3.1) Requisiti di merito

Studenti del 1° anno di corso del diploma accademico di primo livello

1. Prima immatricolazione assoluta al 1° anno di corso
2. Diploma di scuola secondaria superiore con votazione pari o superiore a **75/100 (66/100)** per gli studenti con disabilità e con invalidità pari o superiore al 66% o con riconoscimento ai sensi dell'art. 33, comma 1 o comma 3 della Legge n. 104/92).

Requisito di merito ex post:

Per mantenere la condizione di **assegnatario totale**, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **41 crediti entro il 10 agosto 2027**. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus.

Per mantenere la condizione di **assegnatario parziale**, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **41 crediti successivamente al 10 agosto 2027 ed entro il 30 novembre 2027**. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus.

ATTENZIONE: In deroga a quanto indicato sopra, per gli studenti iscritti ai primi anni dei corsi triennali con avvio del calendario didattico previsto all' 8 febbraio 2027 (2° Intake) il termine ultimo entro il quale conseguire il requisito di merito di 41 CFA per mantenere la condizione di assegnatario totale, è fissato al 30 settembre 2027; chi consegnerà il requisito di merito tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2027 manterrà la condizione di assegnatario parziale.

Studenti del 2° anno di corso del diploma accademico di primo livello

Lo studente deve aver conseguito un livello minimo di merito di **41 crediti entro il 10 agosto 2026**.

Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito per l'accesso alle graduatorie per il secondo anno di corso può essere utilizzato, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" per un massimo di 5 crediti. L'utilizzo dei "bonus" è consentito una sola volta durante il corso degli studi; eventuali bonus non utilizzati potranno essere utilizzati negli anni successivi.

ATTENZIONE: In deroga a quanto indicato sopra, per gli studenti che hanno seguito il primo anno dei corsi triennali con avvio del calendario didattico al 9 febbraio 2026 (2° Intake) il termine ultimo entro il quale conseguire il requisito di merito di 41 CFA è fissato al 30 settembre 2026.

Studenti del 3° anno di corso del diploma accademico di primo livello

Lo studente deve aver conseguito un livello minimo di merito di **88 crediti entro il 10 agosto 2026**.

Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito per l'accesso alle graduatorie per il terzo anno di corso può essere utilizzato, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" per un massimo di 12 crediti. L'utilizzo dei "bonus" è consentito una sola volta durante il corso degli studi; eventuali bonus non utilizzati potranno essere utilizzati negli anni successivi.

Studenti iscritti al 1° anno di corso del diploma accademico di secondo livello

Essere regolarmente iscritti per la prima volta al 1° anno di corso.

Requisito di merito ex post

Per mantenere la condizione di **assegnatario totale**, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **43 crediti entro il 10 agosto 2027**.

Per mantenere la condizione di **assegnatario parziale**, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **43 crediti successivamente al 10 agosto 2027 ed entro il 30 novembre 2027**.

Per il conseguimento di tale requisito **non** è possibile utilizzare punti di bonus.

ATTENZIONE: In deroga a quanto indicato sopra, per gli studenti iscritti ai primi anni dei corsi biennali con avvio del calendario didattico previsto all'8 febbraio 2027 (2° Intake) il termine ultimo entro il quale conseguire il requisito di merito di 43 CFA per mantenere la

condizione di assegnatario totale, è fissato al 30 settembre 2027; chi conseguirà il requisito di merito tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2027 manterrà la condizione di assegnatario parziale.

Studenti del 2° anno di corso del diploma accademico di secondo livello

Aver conseguito entro il 10 agosto 2026 almeno **43 crediti**.

Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito per l'accesso alle graduatorie per il secondo anno di corso può essere utilizzato, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" per un massimo di 5 crediti. L'utilizzo dei "bonus" è consentito una sola volta durante il corso degli studi; eventuali bonus non utilizzati potranno essere utilizzati negli anni successivi.

ATTENZIONE: In deroga a quanto indicato sopra, per gli studenti che hanno seguito il primo anno dei corsi biennali con avvio del calendario didattico al 9 febbraio 2026 (2° Intake) il termine ultimo entro il quale conseguire il requisito di merito di 43 CFA è fissato al 30 settembre 2026.

Studenti iscritti al 1° anno di corso del Dottorato di Ricerca

Gli studenti iscritti al primo anno del dottorato di ricerca, se assegnatari di Borsa di Studio, mantengono il beneficio e hanno diritto al pagamento della seconda rata se il Collegio di Dottorato approva lo stato di avanzamento della ricerca presentata dallo studente alla fine dell'anno accademico. In caso negativo, si ha decadenza dall'intera Borsa di Studio.

Studenti iscritti al 2° o 3° anno di corso del Dottorato di Ricerca

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo del dottorato di ricerca devono risultare regolarmente iscritti all'anno di corso dichiarato, conservando la regolarità della carriera accademica.

Validità dei crediti e media ponderata

Nel corso della compilazione della domanda on line verrà richiesto di indicare il numero di crediti conseguito e la relativa media ponderata. Tali valori devono così essere intesi:

Numero crediti: è richiesto di dichiarare i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati dall'inizio della carriera (per l'attuale livello di studi) ed entro il 10 agosto 2026. Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi (VAI, verifica della conoscenza della lingua inglese, attività formative ulteriori). Non devono essere considerati i crediti derivanti da esami fuori piano, dai singoli moduli in itinere e dagli esami sostenuti e verbalizzati prima dell'immatricolazione all'attuale livello di studi.

Media ponderata: è richiesto di calcolare e dichiarare la media ponderata riferita agli esami indicati nel campo "NUMERO CREDITI CONSEGUITI"; gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati. Il 30 e lode vale 30.

Per calcolare la media ponderata è necessario moltiplicare ogni votazione per il valore (in crediti) dell'esame; la somma di tali risultati va divisa per il numero di crediti complessivamente considerati.

Esempio:

Esame 1	Voto 26/30	Valore : 9 crediti
Esame 2	Voto 30/30	Valore : 12 crediti
Esame 3	Voto 18/30	Valore : 9 crediti
Esame 4	Voto : approvato (es. verifica conoscenza lingua inglese)	Valore : 3 crediti
Totale crediti posseduti		33 crediti
Totale crediti da considerare per media ponderata		30 crediti

Calcolo media ponderata:

26 x 9 =	234 +	
30 x 12 =	360 +	
18 x 9 =	162	
Totale	756	Media ponderata = 756/ 30 = 25,20

Bonus

Qualora lo studente iscritto ai corsi non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti, potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un **bonus** con le seguenti modalità:

- **cinque** crediti, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei benefici per il secondo anno,
- **dodici** crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Il bonus maturato e non fruito nel corso triennale può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi biennali, ma non può essere utilizzato dagli studenti iscritti al primo anno dei corsi di secondo livello per il raggiungimento dei requisiti di merito della borsa di studio del primo anno.

Il bonus non è disponibile, in quanto mai maturato, per gli studenti iscritti a un corso di diploma di secondo livello che abbiano conseguito il diploma di primo livello in un Ateneo estero.

Studenti con disabilità

Per gli studenti con disabilità, con invalidità pari o superiore al 66% o con riconoscimento ai sensi dell'art. 33, comma 1 o comma 3 della Legge n. 104/92, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di disabilità, che potranno discostarsi dai valori indicati fino a un massimo del 40%.

2.3.2) Requisiti di reddito

I pre-requisiti economici di accesso ai benefici fanno riferimento ai dati desumibili dall'Attestazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rilasciato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e sulla base dell'ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente).

Gli studenti che richiedono i benefici del Diritto allo Studio Universitario devono avere come pre-requisito economico, in aggiunta ai requisiti di merito, entrambi i seguenti valori riferiti ad una Attestazione "ISEE" rilasciata nel 2026, in base a quanto previsto dalla normativa vigente e al proprio nucleo familiare:

- un indicatore di situazione economica – **I.S.E.E.** - non superiore a **€ 26.887,93**;
- un indicatore di situazione patrimoniale – **I.S.P.E.** - non superiore a **€ 58.452,06**.
(L'I.S.P.E. è corrispondente ad ISP/Scala di equivalenza)

– Attestazione ISEE e Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.)

Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di Studio sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni del diritto allo studio universitario (ISEE) come previsto dall'art. 8 del DPCM n. 159/2013 con particolare riferimento all'art. 8 e della relativa circolare INPS n. 171 del 18/12/2014.

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.C.M. 159/2013, l'ISEE corrente può essere richiesto quando, pur avendo già un ISEE ordinario valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; oppure, ancora quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% o, ai sensi del D.M. 5.7.2021, l'ISEE corrente può essere richiesto anche in caso di riduzione del parametro ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale) superiore al 20%. Per ulteriori informazioni si rimanda all'art. 9 del DPCM 159/2013. Lo studente in possesso di ISEE corrente dovrà allegarne copia, unitamente all'ISEE ordinario di riferimento e alla relativa DSU.

L'ISEE è un attestato che ogni cittadino può ottenere gratuitamente: - in proprio, attraverso l'apposita procedura sul sito web dell'INPS; - presso i soggetti preposti (uffici Inps, Caaf).

L'attestato viene rilasciato sulla base dei dati dichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000: chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti. I tempi per l'ottenimento dell'attestato sono mediamente di sette giorni lavorativi, che possono aumentare nel caso di studente non indipendente. Si raccomanda pertanto di provvedere tempestivamente a munirsi di attestato ISEE, e comunque in tempo utile per la scadenza prevista per la presentazione della domanda online.

L'ISEE è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza).

Chi intende richiedere benefici del diritto allo studio universitario deve necessariamente e obbligatoriamente sottoscrivere una DSU integrale (non può in nessun caso essere compilata la sola DSU mini) assicurandosi che in essa sia indicato che la richiesta avviene per i benefici del diritto allo studio universitario (non è valida la DSU integrale richiesta per prestazioni socioassistenziali o per minorenni) a proprio favore.

Per l'a.a. 2026/2027 i redditi a cui fare riferimento sono quelli **dell'anno solare 2024**, il patrimonio (sia immobiliare che mobiliare) quello al **31 dicembre 2024**.

Come previsto dalla nota del Ministero delle Politiche sociali del 26.10.2020, n. 8415, gli attestati ISEE con la dicitura apposta da INPS 'ISEE con omissioni/difformità' verranno accettati da NABA in sede di consegna della domanda da parte dello studente. Successivamente, anche prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria o definitiva, NABA procederà a richiedere idonea documentazione relativa a tali omissioni/difformità, riservandosi di dichiarare la non idoneità dello studente in graduatoria, qualora la documentazione integrativa sia incompleta, oppure evidenzii omissioni rispetto ai valori presenti nell'ISEE.

Per l'a.a. 2026/2027, nelle more della attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, D.L. 19/2026, convertito in legge con L. 50/2026, non essendo ancora pienamente operativo l'accesso alla banca dati ISEE presso INPS, gli attestati ISEE e le relative DSU dovranno essere allegati in forma cartacea alla domanda di Borsa di Studio presentata.

Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare è definito ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013.

In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della DSU, il nucleo familiare è composto in ogni caso:

- a) dallo studente richiedente la Borsa di Studio;
- b) da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità. Fanno eccezione i soggetti, maggiorenni, non coniugati e senza figli, fiscalmente a carico* al 100% dei propri genitori, questi ultimi esterni al nucleo anagrafico dello studente;
- c) dai fratelli/sorelle del richiedente, maggiorenni, non coniugati e senza figli, non presenti nello stato di famiglia dello studente ma fiscalmente a carico* al 100% dei genitori;

d) eventuali soggetti minorenni (anche se non presenti nello stato di famiglia del richiedente), in affidamento preadottivo a soggetti del nucleo anagrafico alla data di sottoscrizione dell'ISEE;

***ATTENZIONE:** il carico fiscale è valutato con riferimento all'anno di produzione dei redditi e non quello al momento della sottoscrizione della DSU, ossia si deve considerare il carico fiscale nel 2024.

Inoltre, se non già presenti in virtù dei casi precedenti e se non ricorrono le condizioni di studente indipendente:

e) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente;

f) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro mai coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente.

Eventuali variazioni nel nucleo familiare del richiedente che dovessero comportare rettifiche dell'attestato ISEE già presentato a NABA in sede di inoltro della domanda di Borsa di studio saranno valutate esclusivamente se:

- l'evento alla base della variazione del nucleo è avvenuto entro e non oltre il 18.9.2026;
- il relativo nuovo ISEE verrà inoltrato a NABA entro e non oltre il termine per i ricorsi avverso l'esito della graduatoria provvisoria (paragrafo 6.2).

Studente indipendente

Lo studente che non risiede con alcuno dei genitori potrà dichiararsi indipendente dal nucleo familiare d'origine e produrre attestato ISEE in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione previste dalla normativa), solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni solari precedenti la domanda, non inferiori a € 9.000,00 per ciascun anno.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, lo studente sarà integrato nel nucleo dei genitori (in caso di loro separazione legale o divorzio, del genitore previsto) e delle altre persone individuate secondo quanto previsto dai punti che seguono.

La condizione di studente indipendente trova applicazione anche in caso di studente coniugato: al ricorrere di tale casistica i redditi minimi di € 9.000,00 si intendono però raggiunti anche considerando i redditi del coniuge. Per questioni tecniche del sistema

informatico dell'INPS, lo studente che non viva con i genitori ma non sia indipendente e debba quindi integrare il proprio nucleo con quello dei genitori, dovrà assicurarsi che, al momento della richiesta dell'attestato ISEE cumulativo, anche i genitori siano già in possesso di un attestato ISEE in corso di validità e relativo alla loro condizione; in caso contrario non sarà possibile farsi rilasciare un corretto attestato ISEE cumulativo.

Studente con genitori tra loro mai coniugati

In caso di studente non indipendente, i cui genitori non sono mai stati tra loro coniugati, entrambi concorrono a formare il nucleo del richiedente, ma con modalità differenti. Se non si è in presenza di alcuna delle casistiche sotto riportate, entrambi i genitori concorrono a formare il nucleo nella misura del 100% dei propri redditi e patrimoni. Qualora invece si sia in presenza di uno o di entrambi i seguenti casi:

- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

il genitore non convivente con lo studente richiedente viene considerato con il valore previsto dalla cosiddetta 'componente aggiuntiva' di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013, così determinata:

a) è calcolato l'ISEE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, DPCM 159/2013 riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;

b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;

c) il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;

d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario. La componente aggiuntiva, calcolata secondo tali modalità, integra l'ISEE del richiedente la prestazione.

Studente con genitori tra loro legalmente separati o divorziati

Lo studente non indipendente, i cui genitori sono legalmente separati o divorziati, fa parte del nucleo del genitore con il quale forma stato di famiglia.

In caso di nucleo familiare dello studente con residenza anagrafica in Italia, ai sensi della legge 218/1995, qualora la sentenza di separazione/divorzio dei genitori dello studente sia stata pronunciata da autorità giudiziaria estera, la stessa deve risultare, alla data di sottoscrizione dell'attestato ISEE, annotata o trascritta nel Comune italiano di residenza o altro Comune

italiano ove il genitore con cui lo studente convive abbia avuto in precedenza la residenza anagrafica.

E' pertanto onere dello studente che ricade nella casistica descritta verificare, prima della sottoscrizione dell'attestato ISEE, che gli atti esteri di separazione dei propri genitori siano riconosciuti nell'ordinamento italiano.

Lo studente dovrà pertanto accertarsi presso il Comune di residenza (o in altro Comune italiano ove il genitore con cui lo studente convive abbia avuto in precedenza la residenza anagrafica) che risulti trascritta la sentenza di separazione/divorzio estera e, in mancanza, dovrà attivarsi con il Comune di residenza per il perfezionamento di quanto sopra.

In assenza di tale trascrizione, per l'ordinamento italiano i genitori dello studente risulteranno come "mai coniugati", con la conseguente applicazione dell'art. 8, comma 3 del dpcm 159/2013, ossia la presenza obbligatoria di entrambi nel nucleo familiare ai fini dell'ISEE in ambito universitario.

In ogni caso, si ricorda che qualora, nonostante l'esistenza di sentenza di separazione o divorzio – italiana o estera, i genitori continuino a formare stato di famiglia unico, l'ISEE dovrà comprendere entrambi.

Casi particolari

Si riportano alcuni casi particolari, di studente non indipendente:

Studente con genitori legalmente separati o divorziati, ciascuno con residenza anagrafica distinta dagli altri soggetti.

Nel caso di studente avente residenza anagrafica propria, distinta dai genitori legalmente separati o divorziati e ciascuno con propria residenza anagrafica, lo studente forma nucleo:

- con il genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore);
- oppure - in caso di carico fiscale condiviso nell'anno di produzione dei redditi considerati, con un genitore a propria scelta (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore scelto);
- in assenza di carico fiscale, forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per lo studente; in mancanza, si applicano gli artt. 433, 441 CC.

Studente orfano di entrambi i genitori

Il nucleo dello studente orfano di entrambi i genitori è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.

2.3.3) Valutazione della condizione economica e patrimoniale dello studente straniero o dello studente italiano residente all'estero

Come confermato dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, l'attuale sistema informatico dell'ISEE non consente il calcolo della condizione economica dei componenti del

nucleo familiare dello studente italiano o straniero residenti all'estero. Risulta pertanto inapplicabile la previsione di cui all'art. 8, comma 5 del DPCM 159/2013.

L'Ufficio DSU NABA provvederà a calcolare d'ufficio l'ISEE equivalente estero per gli studenti che ricadono nella condizione di cui sopra e che avranno provveduto a produrre i documenti di seguito indicati. **Non verranno accettati ISEE cosiddetti parificati o analoghi.**

L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE ALL'ESTERO deve obbligatoriamente essere riferito - pena l'esclusione dal concorso - ai redditi percepiti nel 2024 ed al valore dei patrimoni mobiliari ed immobiliari posseduti al 31 dicembre 2024 dal nucleo familiare dello studente. Lo studente straniero è comunque obbligato a dichiarare la presenza di eventuali redditi ed i patrimoni eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

Ai fini di determinare l'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE ALL'ESTERO gli studenti stranieri devono essere in possesso dei documenti originali relativi:

- Documento attestante l'attuale composizione del nucleo familiare estero.
- Reddito dell'anno solare 2024 di ciascun componente della famiglia (il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare 2024. Qualora nel corso del 2024 uno o più componenti del nucleo familiare di età superiore o uguale a 18 anni, non abbia percepito reddito è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal senso).
- Fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31.12.2024 con l'indicazione dei metri quadrati (il documento deve essere rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia). Qualora nel 2024 non risultasse alcun fabbricato, va prodotto un certificato che attesta l'assenza di proprietà di fabbricati per ogni membro di età superiore o uguale a 18 anni.

Per i fabbricati siti in Bulgaria, in considerazione della documentazione amministrativa catastale che viene rilasciata su base provinciale e non nazionale, dovrà essere prodotto per ciascun soggetto maggiorenne del nucleo familiare oltre a tale visura al 31.12.2024, anche lo storico generale nazionale dei movimenti computerizzati, rilasciato da IKAR che riporti in tabella la descrizione in dettaglio di ciascuna transazione intervenuta in capo ad ogni soggetto (dato fornito in tabella da IKAR – Agenzia delle Iscrizioni).

- Attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31.12.2024 dalla famiglia con indicazione di titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute.

In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la situazione economica e patrimoniale di studenti stranieri deve essere certificata come segue:

- essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e i patrimoni detenuti;

- essere tradotta in italiano e legalizzata;
- avere data di rilascio successiva all'1.1.2026 per i documenti relativi allo stato di famiglia; successiva all'1.1.2025 per i documenti relativi ai redditi percepiti e al patrimonio mobiliare e immobiliare.

L'autocertificazione relativa a redditi e/o patrimoni esteri non può essere presentata; pertanto, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari, occorre produrre necessariamente e inderogabilmente i documenti sopra indicati.

Soglia minima ISR

In ogni caso, come previsto dalla DGR n. 6298/2026, il reddito percepito all'estero e dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore all'importo minimo definito a livello nazionale corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Questo valore, pari per il 2026 a € 7.101,12, costituisce la soglia minima per la valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.

Legalizzazione dei documenti

La legalizzazione dei documenti è differente da Paese a Paese. Le normative si riconducono a 4 grandi aree:

A - Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione.

B - Paesi la cui documentazione prevede l'esenzione dal timbro consolare/diplomatico dell'Ambasciata italiana, ma obbligo di timbro Apostille: i documenti che vengono rilasciati da autorità locali di uno di questi Paesi, in base alla Convenzione dell'Aja del 1961, sono esenti da legalizzazione all'Ambasciata italiana ma devono obbligatoriamente riportare il timbro "Apostille" così come previsto dall'art. 6 della Convenzione citata.

C - Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri.

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi a basso sviluppo umano indicati nel Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2026, n. 176, e di seguito specificati, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore dovrà corredare la certificazione con un impegno scritto alla restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa. I Paesi considerati "particolarmente poveri" sono:

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Repubblica Centro africana, Chad, Comoros, Corea del nord, Repubblica democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Ruanda, Senegal, Sierra

Leone, Siria, Isole Salomone, Somalia, Sudan del Sud, Sudan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia.

D – Tutti gli altri Paesi che non rientrano nei gruppi A, B, C: tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non presenti nei punti precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d’origine attraverso l’Ambasciata o Consolato italiani.

Nell’allegato C al Bando di Concorso è disponibile l’elenco generale delle Nazioni con indicata la lettera di riferimento ai gruppi sopra citati. Le Nazioni non presenti ricadono nel gruppo D.

Legalizzazione dei documenti – casi particolari

Per la Svezia, firmataria della Convenzione di Londra del 1968, vige una legislazione a parte. Sono esenti dall’obbligo di legalizzazione i documenti rilasciati solo ed esclusivamente dalle autorità diplomatiche e consolari (presenti sul territorio italiano).

Le stesse norme si applicano a studenti di qualsiasi nazionalità il cui nucleo familiare abbia patrimoni o redditi prodotti in paesi diversi dall’Italia. I patrimoni e i redditi prodotti al di fuori dell’area dell’Euro vengono valutati sulla base del cambio medio del 2024.

Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Lo studente che presenti patrimoni e/o redditi prodotti in paese diverso dall’Italia, è comunque obbligato a dichiarare anche i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia da qualsiasi membro del proprio nucleo familiare in base al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e, di conseguenza, è tenuto a presentare certificazione ISEE attestante tali redditi.

Tutti gli studenti il cui nucleo familiare detenga patrimoni al 31 dicembre 2024 o abbia prodotto redditi nel 2024 in Paesi diversi dall’Italia, devono presentare la precedente documentazione – anche se parzialmente già consegnata in anni precedenti e/o ad altri uffici dell’Università - per la valutazione delle condizioni reddituali/patrimoniali familiari.

Rifugiati o titolari dello status di protezione internazionale sussidiaria o temporanea

Gli studenti aventi il riconoscimento di status di rifugiati o titolari di protezione internazionale sussidiaria o temporanea sono equiparati agli studenti italiani e pertanto sono esentati dal produrre documentazione relativa al Paese d’origine. Tali studenti dovranno, comunque, dotarsi di ISEE per la valutazione di redditi e/o patrimoni detenuti in Italia.

2.4) AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio è differenziato sia in base alla fascia corrispondente all'I.S.E.E. universitario del nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello studente.

Fasce di reddito

In base al valore ISEE si determinano tre fasce di reddito:

FASCIA	VALORE ISEE UNIVERSITARIO	
1 ^a Fascia	da € 0,00	ad € 13.443,97
2 ^a Fascia	da € 13.443,98	ad € 17.925,29
3 ^a Fascia	da € 17.925,30	ad € 26.887,93

Provenienza geografica (sede di Milano)

- **Studenti in sede:** studenti residenti nel Comune sede del Corso di studio frequentato o residenti nelle aree circostanti, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPCM 9 aprile 2001, e che impiegano, con il trasporto pubblico, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso;

- **Studenti pendolari:** studenti residenti in Comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede del Corso di studio frequentato, con il trasporto pubblico, con tempi di percorrenza compresi tra i 60 e 90 minuti;

- **Studenti fuori sede:** studenti residenti in Comuni dai quali sia possibile raggiungere la sede del Corso di studio frequentato, con il trasporto pubblico, con tempi di percorrenza superiori a 90 minuti e che per tale motivo prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede per un periodo non inferiore a 10 mesi all'interno dell'anno accademico (dal 1° ottobre al 30 settembre; per gli studenti iscritti al Dottorato di Ricerca i 10 mesi si intendono dal 1° novembre al 31 ottobre). In carenza di tale condizione lo studente è considerato pendolare.

I tempi di percorrenza possono essere verificati sul sito regionale

www.muoversi.regione.lombardia.it.

Provenienza geografica (sede di Roma)

Per quanto riguarda gli studenti frequentanti la sede di Roma:

- è considerato in sede lo studente il cui nucleo anagrafico risiede in Roma;
- è considerato pendolare lo studente il cui nucleo anagrafico risiede in uno dei Comuni di cui all'allegato A;

- è considerato fuori sede lo studente il cui nucleo anagrafico risiede in uno dei Comuni di cui all'allegato B e per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede per un periodo non inferiore a 10 mesi all'interno dell'anno accademico (dal 1° ottobre al 30 settembre). In carenza di tale condizione lo studente è considerato pendolare.

Si intende "a titolo oneroso" l'esistenza di:

- un contratto d'affitto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, e convalida per l'anno in corso con il pagamento tramite modulo F24 o F23, intestato allo studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente.

In caso di sublocazione, oltre a quanto sopra, è **obbligatorio** produrre anche:

1. copia del contratto di locazione originario;
2. relativa ricevuta di registrazione iniziale di tale contratto;
3. ricevute dei successivi rinnovi annuale di registrazione, qualora il contratto del punto 1 non sia in regime di 'cedolare secca'.

- per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, l'esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario.

Il contratto di affitto e la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente **fatti pervenire all'indirizzo email dsu@naba.it entro e non oltre il 13 novembre 2026.**

Qualora contratto e certificazione fiscale siano già stati precedentemente prodotti a Naba e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, **sarà sufficiente ma necessario** inviare entro il medesimo termine del 13 novembre 2026 all'indirizzo dsu@naba.it:

- se il contratto è soggetto al regime della cedolare secca, un'autocertificazione nella quale lo studente confermi integralmente i dati del contratto già prodotto, indicando gli estremi di registrazione dello stesso;
- se il contratto non è soggetto al regime della cedolare secca, un'autocertificazione nella quale lo studente confermi integralmente i dati del contratto già prodotto, indicando gli estremi di registrazione dello stesso,
- **unitamente a copia del pagamento all'Agenzia delle Entrate per il rinnovo di annualità.**

Qualora la documentazione non pervenga o pervenga incompleta entro tale termine gli studenti saranno considerati studenti pendolari.

L'ammontare delle borse di studio, **comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio e della quota relativa al pasto gratuito quotidiano**, è così definito:

Locazione geografica	1° fascia	2° fascia	3° fascia
In Sede	€ 3.430,00	€ 2.991,00	€ 2.143,00
Pendolare	€ 4.820,00	€ 4.191,00	€ 3.299,00
Fuori Sede che utilizzano strutture residenziali pubbliche o private	€ 8.248,00	€ 7.172,00	€ 5.857,00

3) INTEGRAZIONI BORSE DI STUDIO

3.1) Studenti con disabilità (con riconoscimento ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invaliderità pari o superiore al sessantasei per cento)

La Borsa di Studio può essere incrementata fino al massimo del 40% dell'importo spettante, nel caso di studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del D.M. 1320/2021, in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

3.2) Mobilità internazionale

Gli studenti iscritti alla NABA assegnatari di borsa di studio per l'a.a. 2026/27 e gli idonei non assegnatari possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale.

Il contributo è pari a € 600,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali. Dall'importo dell'integrazione erogata dall'Ufficio DSU è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 100,00 (per i paesi europei) e fino a € 500,00 (per i paesi extraeuropei).

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale o stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai diplomati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino diplomati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell'ultimo anno di studi.

Le graduatorie provvisorie e definitive saranno pubblicate rispettivamente a gennaio/febbraio 2028.

Il pagamento dell'integrazione avverrà entro il 30 giugno 2028 compatibilmente con l'avvenuto trasferimento di fondi da parte della Regione Lombardia.

Integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale

L'integrazione e il rimborso delle spese di viaggio saranno concessi agli studenti inseriti nelle graduatorie di merito per la fruizione della borsa di studio sino alla concorrenza prevista dai bandi previa verifica, presso l'Ufficio Erasmus della NABA, dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità.

3.3) Diplomati entro la durata legale del corso

In attuazione dell'articolo 2, comma 3, del DM 1320/2021, gli studenti assegnatari di Borsa di Studio a.a. 2026/27 che conseguono il Titolo di Studio di Laurea o Laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficiano di un'integrazione della Borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso. L'integrazione verrà riconosciuta solamente a fronte di effettiva erogazione dei relativi fondi da parte di Regione Lombardia. Qualora i fondi disponibili permettano una copertura parziale degli aventi diritto, verrà stilata una graduatoria, dopo il termine dell'ultima sessione utile per il conseguimento del titolo a.a. 2026/2027, il cui ordine verrà determinato dai seguenti parametri:

- 1) voto di laurea (110 e lode è da intendersi superiore a 110);
- 2) in caso di parità di voto di laurea, prevarrà il miglior requisito di merito calcolato per la graduatoria di Borsa di Studio a.a. 2026/2027;
- 3) in caso di ulteriore parità, prevarrà il minor valore ISEE utilizzato per la graduatoria di Borsa di Studio a.a. 2026/2027.

4) PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati:

- a) **Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio e a tutti gli anni del Dottorato di Ricerca**

La graduatoria è formulata sulla base dell'indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare rapportato al limite di € 26.887,93; per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\text{Punteggio: } 1 - \frac{\text{ISEE studente}}{26.887,93} \times 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto più elevato relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti o delle annualità superate, **entro il 10 agosto 2026** e del punteggio determinato dalla votazione media ponderata degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti:

600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti o delle annualità sostenute e 400 in base alla votazione media degli esami superati.

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età.

Gli studenti con disabilità, con invalidità pari o superiore al 66% o con riconoscimento ai sensi dell'art. 33, comma 1 o comma 3 della Legge n. 104/92, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili e hanno priorità in graduatoria rispetto agli altri studenti.

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito

Il punteggio relativo ai *crediti formativi conseguiti* o alle *annualità superate* **entro il 10 agosto 2026** è calcolato rispettivamente secondo le seguenti formule:

$\frac{(\text{Crediti studente}^* - \text{Crediti minimi})}{(\text{Crediti massimi} - \text{Crediti minimi})} \times$	600
---	-------

*Sarà considerato in ogni caso un numero di crediti massimo pari al totale dei crediti sostenibili da piano degli studi di corso, negli anni di corso precedenti.

	2 anno	3 anno
--	--------	--------

Crediti minimi	41 o 43	88
Crediti massimi	60	120

Il punteggio relativo alla *votazione media ponderata (arrotondata a due cifre decimali)* degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:

$$(Votazione\ media\ ponderata\ studente - 18) \times \frac{400}{(30 - 18)}$$

5) TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata improrogabilmente entro il **18 settembre 2026**, compilando l'apposito modulo **online** disponibile ai seguenti link:

Matricole (sito NABA):

Corsi triennali

<https://www.naba.it/it/ammissioni-lauree-triennali/rette-borse-studio>

<https://www.naba.it/en/undergraduate-counseling/tuition-fee-scholarships-financial-aid>

Corsi biennali

<https://www.naba.it/it/ammissioni-lauree-magistrali-master/rette-borse-studio>

<https://www.naba.it/en/postgraduate-application/tuition-fee-scholarships-financial-aid>

Studenti anni successivi al primo (MyNABA):

<http://my.naba.it/it/Pagine/Agevolazioni%20e%20Borse%20di%20Studio/Borse-di-Studio-DSU.aspx>

<http://my.naba.it/en/Pages/Agevolazioni%20e%20Borse%20di%20Studio/Borse-di-Studio-DSU.aspx>

sede di Roma:

<https://my.nabaroma.naba.it/it/Pagine/Agevolazioni%20e%20Borse%20di%20Studio/Borse-di-Studio-DSU.aspx>

<https://my.nabaroma.naba.it/en/Pages/Agevolazioni%20e%20Borse%20di%20Studio/Borse-di-Studio-DSU.aspx>

Successivamente alla compilazione della domanda on line è necessario effettuarne la stampa e firmarla (la sottoscrizione - firma della domanda - è obbligatoria).

Presentazione della domanda originale all'Ufficio borse di studio

L'inoltro on-line consente l'immediato invio all'Ufficio DSU della domanda ma dovrà essere necessariamente seguito, ai fini della partecipazione al concorso, dalla consegna della domanda originale, debitamente sottoscritta con firma autografa dello studente, che deve essere fatta pervenire all'Ufficio DSU, secondo le modalità indicate nella pagina successiva, **entro e non oltre il 25 settembre 2026**, unitamente alla documentazione richiesta. Eventuale documentazione integrativa successiva potrà essere inviata per e-mail ove specificatamente indicato.

Qualora lo studente scelga di non consegnare la domanda direttamente negli uffici DSU e di usare la spedizione postale, si suggerisce vivamente di utilizzare l'invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, che consente il tracciamento della spedizione. In questo caso, per il rispetto del termine sopra citato del 25 settembre 2026, farà fede il timbro postale.

Documenti originali richiesti a tutti i candidati

Terminato il caricamento dei dati on-line sarà necessario che la domanda venga stampata e firmata ed inviata all'Ufficio DSU completa dei seguenti documenti:

- Stampa della domanda online debitamente datata e firmata;
- Copia della carta di identità/passaporto dello studente in corso di validità (e del genitore/soggetto esercente la potestà genitoriale, in caso di studente minorenni al momento della presentazione della domanda);
- Attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario rilasciata nel **2026** in base alla normativa vigente;
- Relativa D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica) versione estesa (ossia versione rilasciata dall'INPS post elaborazione ISEE) firmata dal dichiarante in ogni sua parte (Il Dichiarante è la persona che sottoscrive la D.S.U. e che si assume le responsabilità penali e civili della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti, ai sensi dell'art. 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e che dichiara di aver compilato i relativi moduli e che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti).

DOCUMENTI RICHIESTI PER CASI SPECIFICI:

- Solo per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% o riconoscimento ai sensi dell'art. 3 comma 1 o comma 3 della Legge n.104/92: copia della certificazione rilasciata dalla Commissione medica in Italia comprovante la percentuale di invalidità o il riconoscimento ai sensi della L. 104/92;
- Solo per studenti che si iscrivono ad un anno di corso successivo al primo, di un Corso di Laurea magistrale e abbiano ottenuto il diploma di laurea triennale presso un altro Ateneo in Italia e chiedono di utilizzare i bonus: autocertificazione come da modulo da richiedere all'Ufficio DSU;
- Solo in caso di presenza di un solo genitore nel nucleo ISEE dichiarato (es. separazione legale o divorzio, decesso, genitori tra loro mai coniugati ecc.): documento a motivazione. In caso di separazione legale o divorzio: copia della sentenza di omologazione, fatto salvo

quanto previsto dal paragrafo 2.3.2 *Studente con genitori tra loro legalmente separati o divorziati*.

- Solo per gli studenti che intendono richiedere lo status di fuori sede:

entro il **13 novembre 2026** la documentazione prevista dal paragrafo 2.4) Ammontare delle borse di studio – Studenti fuori sede.

La domanda on-line non sostituisce in alcun modo la presentazione della domanda originale cartacea - La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

La documentazione indicata dovrà essere inviata preferibilmente tramite raccomandata R.R. all'Ufficio DSU NABA - Via Darwin, 20 – 20143 Milano, entro il 25 settembre 2026 (farà fede la data del timbro postale) oppure consegnata entro la medesima data, **tassativamente in busta chiusa**, presso la Reception di NABA (farà fede la data apposta sulla ricevuta di consegna) pena l'esclusione dal concorso.

Integrazione mobilità internazionale

Gli studenti che partecipano a un programma di mobilità internazionale nell'anno accademico 2026/27 devono presentare domanda per l'Integrazione della Borsa di Studio contestualmente alla domanda di Borsa di Studio.

6) PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI

6.1) Inserimento degli studenti nelle graduatorie: studenti idonei assegnatari e studenti idonei non assegnatari

Le domande presentate entro i tempi previsti dal bando verranno analizzate dall'Ufficio DSU NABA che provvederà ad inserire in graduatoria gli studenti in possesso dei requisiti richiesti.

Gli studenti che presenteranno domanda potranno quindi risultare:

- idonei: qualora siano in possesso di tutti i requisiti;
- non idonei: qualora manchino uno o più requisiti previsti dal presente Bando.

I benefici verranno assegnati agli studenti idonei in base al loro posizionamento in graduatoria, partendo dalle posizioni più elevate e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

In base all'effettiva assegnazione di benefici, gli studenti potranno quindi risultare:

- idonei assegnatari: ovvero in possesso di tutti i requisiti e assegnatari di un beneficio;
- idonei non assegnatari: ovvero in possesso di tutti i requisiti, ma non assegnatari del beneficio richiesto.

In questo caso gli studenti nelle graduatorie, idonei non assegnatari, potranno ottenere benefici in un momento successivo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse economiche.

6.2) Pubblicazione delle graduatorie e presentazione di ricorsi

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati **entro e non oltre il 31 ottobre 2026** attraverso la pubblicazione presso l'albo e sull'area riservata del sito NABA.

Eventuali ricorsi avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati alla struttura competente di ciascun Soggetto gestore entro e non oltre i **15 giorni** successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. Il ricorso deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'Ufficio DSU e deve essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

L'esito dei ricorsi sarà pubblicizzato mediante affissione all'albo.

Completata la procedura relativa ai ricorsi verrà esposta la graduatoria definitiva.

Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

7) MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO

Studenti iscritti al 1° anno di corso del diploma accademico di primo livello

Il pagamento della borsa di studio avverrà in due rate erogate entro le seguenti scadenze, compatibilmente con l'avvenuto trasferimento di fondi da parte della Regione Lombardia e FIS:

Prima rata: 31 dicembre 2026

Seconda rata: è corrisposta successivamente all'accertamento del conseguimento del livello minimo di merito.

Studenti iscritti al 1° anno di corso del diploma accademico di secondo livello

Il pagamento della borsa di studio avverrà in due rate erogate entro le seguenti scadenze, compatibilmente con l'avvenuto trasferimento di fondi da parte della Regione Lombardia:

Prima rata: 31 dicembre 2026, per gli studenti che risulteranno aver conseguito il titolo di studio di primo livello e aver perfezionato l'iscrizione all'a.a. 2026/27 entro la data di

pubblicazione della graduatoria definitiva. Per gli altri studenti, il pagamento avverrà solo dopo il conseguimento del titolo di primo livello e il perfezionamento dell'iscrizione all'a.a. 2026/27.

Seconda rata: è corrisposta successivamente all'accertamento del conseguimento del livello minimo di merito.

Studenti iscritti al 1° anno di corso del Dottorato di Ricerca

Il pagamento della borsa di studio avverrà in due rate erogate entro le seguenti scadenze, compatibilmente con l'avvenuto trasferimento di fondi da parte della Regione Lombardia, previa verifica del non godimento della Borsa di studio di cui al D.M. 224/1999:

Prima rata: 31 dicembre 2026, per gli studenti che risulteranno aver conseguito il titolo di studio di secondo livello e aver perfezionato l'iscrizione all'a.a. 2026/27 entro la data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Per gli altri studenti, il pagamento avverrà solo dopo il conseguimento del titolo di secondo livello e il perfezionamento dell'iscrizione all'a.a. 2026/27.

Seconda rata: è corrisposta successivamente all'approvazione, da parte del Collegio di Dottorato, dello stato di avanzamento della ricerca presentata dallo studente alla fine dell'anno accademico.

STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI TUTTI I CORSI

Il pagamento della borsa di studio avverrà in due rate erogate entro le seguenti scadenze, compatibilmente con l'avvenuto trasferimento di fondi da parte della Regione Lombardia:

Prima rata: 31 dicembre 2026

Saldo: 30 giugno 2027

Per gli iscritti al Dottorato di Ricerca, il pagamento avverrà previa verifica del non godimento della Borsa di studio di cui al D.M. 224/1999.

L'erogazione verrà effettuata tramite bonifico bancario su un c/c italiano o di Paese aderente all'area SEPA, intestato o cointestato allo studente beneficiario.

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di diploma accademico di 1° e 2° livello

La seconda rata della borsa verrà corrisposta solo se lo studente avrà conseguito entro il 10 agosto 2027 almeno **41 crediti per gli iscritti al primo livello, 43 crediti per gli iscritti al secondo livello**. La prima rata sarà mantenuta se entro il 30 novembre 2027 lo studente avrà conseguito almeno **41 (primo livello) o 43 (secondo livello) crediti**, pena la revoca della borsa stessa. In caso di revoca, le somme rimosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente

goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti, inoltre verrà meno anche il beneficio dell'esonero della retta e lo studente dovrà regolarizzare la propria posizione amministrativa. A tale scopo all'Ufficio DSU può stipulare accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

Agli studenti con disabilità, con invalidità pari o superiore al 66% o con riconoscimento ai sensi dell'art. 33, comma 1 o comma 3 della Legge n. 104/92, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

ATTENZIONE: In deroga a quanto indicato sopra, per gli studenti iscritti ai primi anni dei corsi triennali e biennali con avvio del calendario didattico previsto all'8 febbraio 2027 (2° Intake) il termine ultimo entro il quale conseguire il requisito di merito di 41 o 43 CFA necessario per il pagamento della seconda rata è fissato al 30 settembre 2027.

Nel caso in cui lo studente, a seguito di richiesta scritta di NABA tramite comunicazione su mail d'ateneo, non provveda – **entro un anno da tale richiesta** - a comunicare un IBAN in ambito SEPA valido per l'accredito delle somme spettanti, viene meno la possibilità di ricevere l'erogazione ma si conservano i benefici che derivano dall'essere beneficiario di borsa di studio. Gli importi non riscossi confluiscono nei fondi per le Borse di studio dell'a.a. successivo.

Le borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal bando. In caso di carenza di studenti beneficiari in alcune graduatorie, le borse residue saranno assegnate a studenti utilmente collocati in altra graduatoria, sino al completamento del numero di borse di studio stabilito dal bando stesso.

L'assegnazione delle borse di studio agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al Decreto del Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650. Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai diplomati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino diplomati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della Borsa di Studio nell'ultimo anno di studi.

8) INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA

La borsa di studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dal soggetto gestore o da altri enti pubblici o privati. In tali casi, lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. È fatta eccezione:

- per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- per il contributo a carattere premiante assegnato dagli enti universitari agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.
-

La borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all'estero.

Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori all' ammonizione scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell'Ufficio DSU o verso la NABA;
2. non presenti all'Ufficio DSU, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., la eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.

9) TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI FACOLTA'

Nel caso di trasferimento ad altra Accademia o Università, dopo l'inizio dell'anno accademico, la domanda presentata all'Ufficio DSU, verrà dallo stesso trasmessa al nuovo Soggetto presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio in precedenza riconosciuto (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).

Lo studente che si sia trasferito da altra Accademia o Università alla NABA dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere al Soggetto Gestore dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata **entro il 14 ottobre 2026**.

10) ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, art. 71)

Fermo restando il sistema dei controlli svolti dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dalla Guardia di Finanza, l'Ufficio DSU NABA provvede al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti afferenti alla condizione economica, verificando la totalità delle dichiarazioni relative ai soggetti beneficiari della borsa di studio secondo le modalità previste dall'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.p.r. n. 445/2000, nonché le sanzioni previste dall'art. 10 del D.L. 68/2012, consistenti nel pagamento di una somma d'importo triplo rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

11) INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/16 (GDPR)

1) Perché ricevi questa comunicazione

Nuova Accademia S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento, vuole informarvi su quali dati raccoglie e con quali modalità, in modo da garantire il rispetto dei tuoi diritti e delle tue libertà

fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza e alla sicurezza con cui i dati vengono trattati nell'ambito dell'adesione ai bandi DSU.

2) Quali dati personali raccogliamo e base giuridica del trattamento

Nuova Accademia S.r.l. raccoglie e conserva i tuoi dati secondo quanto previsto dalla legge Regione Lombardia n°33 del 13/12/04.

- anagrafici e identificativi (quali ad esempio nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo email, interessi per i percorsi di studio, cittadinanza, sesso, luogo e data di nascita, numero di telefono, copia del documento d'identità);
- dati bancari propri e/o di chi effettua il pagamento;
- ISEE/ISEU e/o dati relativi al reddito e/o al patrimonio proprio e/o dei familiari;
- eventuale contratto di affitto per studenti fuori sede;
- eventuali certificazioni comprovanti la disabilità;
- carriera scolastica/curriculum vitae.

I dati vengono raccolti al momento della presentazione della domanda on-line sul sito www.naba.it/ammissioni&orientamento o dall'area riservata del sito NABA a cui possono accedere gli studenti iscritti agli anni successivi al primo.

Le graduatorie relative agli assegnatari delle borse di studio sono pubblicate nell'area riservata agli studenti NABA, con i requisiti previsti dalla Legge Regionale n°33 del 13/12/04.

3) Per quali finalità usiamo i tuoi dati personali

Nuova Accademia S.r.l. utilizza i tuoi dati per l'analisi della documentazione presentata, al fine di poter assegnare la borsa di studio, in base a quanto indicato nel bando di riferimento.

4) Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali

I dati raccolti per ogni domanda di adesione al bando sono conservati il tempo necessario per consentire controlli da parte di enti ispettivi e possibilità di ricorsi da parte degli studenti. In ogni caso non conservati per più di 10 anni, secondo quanto previsto dai termini di prescrizione degli atti amministrativi.

5) La sicurezza dei tuoi dati personali

Il trattamento dei tuoi dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l'integrità e la disponibilità. Il trattamento è effettuato su supporto cartaceo e mediante sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all'art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione; invece, saranno o potranno essere comunicati a soggetti, pubblici o privati, che operano nell'ambito delle finalità sopra descritte.

6) Chi può accedere ai tuoi dati personali

Possono accedere ai tuoi dati esclusivamente persone autorizzate nell'ambito delle mansioni assegnate da Nuova Accademia S.r.l.

I dati personali non saranno in alcun modo diffusi, potranno essere inoltre comunicati e trattati da soggetti terzi debitamente nominati quali Responsabili del trattamento, come ad esempio il provider di servizi on-line.

I dati personali potranno inoltre essere accessibili o potranno essere comunicati a soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria.

7) Dove risiedono i tuoi dati personali

La gestione e la conservazione dei tuoi dati personali avverrà su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

8) È obbligatorio acconsentire al conferimento dei tuoi dati?

La trasmissione dei tuoi dati è facoltativa, ma necessaria per poter accedere alla domanda di borsa di studio.

9) Quali sono i tuoi diritti in relazione al GDPR?

Secondo le disposizioni del GDPR, Nuova Accademia S.r.l. garantisce i seguenti diritti: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali che ti riguardano senza ingiustificato ritardo, Nuova Accademia S.r.l. ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i tuoi dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all'oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18); ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che ci hai fornito e poterli eventualmente trasmettere a un altro Titolare del trattamento (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che ti riguardano (Diritto di opposizione art. 21); ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subito da Nuova Accademia S.r.l. (Art. 34); revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7).

10) Per ogni richiesta puoi rivolgerti ai contatti forniti da Titolare del Trattamento.

Se ritieni che non abbiamo rispettato i tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali, puoi rivolgerti all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In alternativa, se risiedi in un altro Paese, puoi contattare il Garante per la protezione dei dati personali locale.

11) Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento è Nuova Accademia S.r.l. via C. Darwin 20 – 20143 Milano Mail privacy@naba.it - Il Responsabile per la protezione dei dati è Mazars Italia spa – Via Ceresio 7 – 20154 Milano MI - Mail: dpo@naba-da.com.

12) Aggiornamento della presente informativa

La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali ti saranno comunicate via mail o attraverso l'area riservata agli studenti.

12) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

PROMEMORIA SCADENZE

10 agosto 2026: termine per la verbalizzazione di esami al fine della verifica dei criteri di merito per le Borse di Studio.

18 settembre 2026: scadenza presentazione domanda online per Borsa di Studio.

25 settembre 2026: scadenza invio postale o consegna documenti in forma cartacea all'ufficio DSU.

Entro il 31 ottobre 2026: pubblicazione graduatorie provvisorie.

13 novembre 2026: (solo per studenti fuori sede) scadenza presentazione documentazione relativa all'alloggio (contratto d'affitto e certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone d'affitto).

Entro 30 novembre 2026 pubblicazione graduatorie definitive.

ALLEGATO "A" – ELENCO COMUNI PER DEFINIZIONE DEGLI STUDENTI PENDOLARI PER LA SEDE DI ROMA

Per i benefici DSU, vengono considerati "pendolari" gli studenti residenti nei seguenti comuni:

Albano Laziale	Ciampino	Lanuvio	Pomezia
Anguillara	Colonna	Lariano	Riano
Ardea	Fara Sabina	Marcellina	Rocca di Papa
Ariccia	Fiano	Marino	Rocca Priora
Bracciano	Fiumicino	Mentana	S. Angelo Romano
Campagnano	Fonte Nuova	Monte Porzio Catone	S. Cesareo
Capena	Formello	Montecompatri	S. Gregorio da Sassola
Casape	Frascati	Montelibretti	Sacrofano
Castel Gandolfo	Galliciano	Monterotondo	Tivoli
Castel Madama	Genzano	Morlupo	Trevignano
Castel S. Pietro	Grottaferrata	Nemi	Velletri
Castelnuovo di Porto	Guidonia	Palestrina	Zagarolo
Cerveteri	Ladispoli	Poli	

ALLEGATO "B" – COMUNI FUORI SEDE PER LA SEDE DI ROMA

Accumoli	Capranica Prenestina	Ferentino	Monte S. Giovanni	Prossedi	Ss. Cosma e Damiano
Acquafondata	Caprarola	Fiamignano	Campano	Rieti	Stimigliano
Acquapendente	Carbognano	Filacciano	Montebuono	Rignano Flaminio	Strangolagalli
Acuto	Carpineto	Filettino	Montefiascone	Riofreddo	Subiaco
Affile	Casalanico	Fiuggi	Monteflavio	Ripi	Supino
Agosta	Casalvieri	Fondi	Montelanico	Rivodutri	Sutri
Alatri	Casaprota	Fontana Liri	Monteleone Sabino	Rocca Canterano	Tarano
Allumiere	Casperia	Fontechiari	Montenero Sabino	Rocca d'Arce	Tarquinia
Alviano	Cassino	Forano	Monterosi	Rocca di Cave	Terelle
Alvito	Castel di Tora	Formia	Montopoli	Rocca Massima	Terracina
Amaseno	Castel S. Angelo	Frasso	Montorio Romano	Rocca S. Stefano	Tessennano
Amatrice	Castel S. Elia	Frosinone	Moricone	Rocca Sinibalda	Toffia
Anagni	Castelforte	Fumone	Morolo	Roccagiovine	Tolfa
Anticoli Corrado	Castelliri	Gaeta	Morro Reatino	Roccagorga	Torre Cajetani
Antrodoto	Castelnuovo di Farfa	Gallese	Nazzano	Roccantica	Torri in Sabina
Anzio	Castelnuovo Parano	Gallinaro	Nepi	Roccasecca	Torrice
Aprilia	Castiglione Teverino	Gavignano	Nerola	Roccasecca dei Volsci	Torricella Sabina
Aquino	Castro dei Volsci	Genazzano	Nespolo	Roiate	Torrita Tiberina
Arce	Castrocielo	Gerano	Nettuno	Ronciglione	Trevi nel Lazio
Arcinazzo	Cave	Giuliano di Roma	Norma	Roviano	Trivigliano
Arlena di Castro	Ceccano	Gorga	Olevano	S. Ambrogio sul	Turania
Arnara	Celleno	Gradoli	Onano	Garigliano	Tuscania
Arpino	Cellere	Graffignano	Oriolo Romano	S. Andrea sul	Vacone
Arsoli	Ceprano	Greccio	Orte	Garigliano	Valentano
Artena	Cerreto	Grotte Castro	Orvinio	S. Apollinare	Vallecorsa
Ascrea	Cervara	Guarcino	Paganico Sabino	S. Biagio	Vallemaio
Atina	Cervaro	Ischia di Castro	Paliano	Saracinesco	Vallepietra
Attigliano	Ciciliano	Isola Liri	Palombara Sabina	S. Donato Val di	Vallerano
Ausonia	Cineto	Itri	Pastena	Comino	Vallerotonda
Bagnoregio	Cisterna di Latina	Jenne	Patrica	S. Elia Fiumerapido	Vallinfreda
Barbarano	Città ducale	Labico	Percile	S. Felice Circeo	Valmontone
Bassano di Sutri	Città reale	Labro	Pescorocchiano	S. Giorgio a Liri	Varco Sabino
Bassano in Teverina	Civita Castellana	Latera	Pescosolido	S. Giovanni Incarico	Vasanello
Bassiano	Civitavecchia	Latina	Petrella Salto	S. Lorenzo Nuovo	Vejano
Bellegra	Civitella d'Agliano	Lenola	Piansano	S. Marinella	Veroli
Belmonte Castello	Civitella S. Paolo	Leonessa	Picinisco	S. Oreste	Vetralla
Belmonte in Sabina	Colfellece	Licenza	Pico	S. Polo dei Cavalieri	Vicalvi
Blera	Collalto Sabino	Longone Sabino	Piedimonte S.	S. Vito Romano	Vico nel Lazio
Bolsena	Colle di Tora	Lubriano	Germano	S. Vittore	Vicovaro
Bomarzo	Colle S. Magno	Maenza	Piglio	Sabaudia	Vignanello
Borbona	Colleferro	Magliano Romano	Pignataro Interamna	Salisano	Villa Latina
Borgo Velino	Collegiove	Magliano Sabina	Pisoniano	Sambuci	Villa S. Lucia
Borgorose	Collepardo	Mandela	Pofi	Santopadre	Villa S. Stefano

<i>Boville Ernica</i>	<i>Collevecchio</i>	<i>Manziana</i>	<i>Poggio Bustone</i>	<i>Saracinesco</i>	<i>Villa S. Giovanni in</i>
<i>Broccostella</i>	<i>Colli sul Velino</i>	<i>Marano Equo</i>	<i>Poggio Catino</i>	<i>Scandriglia</i>	<i>Tuscia</i>
<i>Calcata</i>	<i>Concerviano</i>	<i>Marcetelli</i>	<i>Poggio Mirteto</i>	<i>Segni</i>	<i>Viterbo</i>
<i>Camerata Nuova</i>	<i>Configni</i>	<i>Marta</i>	<i>Poggio Moiano</i>	<i>Selci</i>	<i>Viticoso</i>
<i>Campo di mele</i>	<i>Contigliano</i>	<i>Mazzano Romano</i>	<i>Poggio Nativo</i>	<i>Sermoneta</i>	<i>Vitorchiano</i>
<i>Campoli Appennino</i>	<i>Corchiano</i>	<i>Micigliano</i>	<i>Poggio S. Lorenzo</i>	<i>Serrone</i>	<i>Vivaro Romano</i>
<i>Canale Monterano</i>	<i>Coreno Ausonio</i>	<i>Minturno</i>	<i>Pontecorvo</i>	<i>Settefrati</i>	
<i>Canepina</i>	<i>Cori</i>	<i>Mompeo</i>	<i>Pontinia</i>	<i>Sezze</i>	
<i>Canino</i>	<i>Cottanello</i>	<i>Montalto di Castro</i>	<i>Ponzano Romano</i>	<i>Sgurgola</i>	
<i>Cantalice</i>	<i>Esperia</i>	<i>Montasola</i>	<i>Posta</i>	<i>Sonnino</i>	
<i>Cantalupo</i>	<i>Fabrica di Roma</i>	<i>Monte Romano</i>	<i>Posta Fibreno</i>	<i>Sora</i>	
<i>Canterano</i>	<i>Faleria</i>	<i>Monte S. Biagio</i>	<i>Pozzaglia Sabina</i>	<i>Soriano nel Cimino</i>	
<i>Capo di monte</i>	<i>Falvaterra</i>	<i>Monte S. Giovanni in</i>	<i>Priverno</i>	<i>Sperlonga</i>	
<i>Capranica</i>	<i>Farnese</i>	<i>Sabina</i>	<i>Proceno</i>	<i>Spigno Saturnia</i>	

ALLEGATO "C" - Elenco delle Nazioni per la legalizzazione dei documenti - le Nazioni non citate ricadono nel gruppo D (paragrafo 2.3.3 legalizzazione dei documenti)

Afghanistan	C	Corea del Nord	C
Andorra	B	Croazia	A
Angola	C	Danimarca	A
Anguilla	B	Dominica	B
Antartico Britannico	B	Ecuador	B
Antigua e Barbuda	B	El Salvador	B
Antille Olandesi	B	Eritrea	C
Argentina	B	Estonia	A
Armenia	B	Etiopia	C
Aruba	B	Falkland	B
Australia	B	Fiji	B
Austria	A	Finlandia	A
Azerbaijan	B	Francia	A
Bahamas	B	Gambia	C
Bahrain	B	Georgia	B
Bangladesh	C	Germania	A
Barbados	B	Giappone	B
Belgio	A	Gibilterra	B
Belize	B	Gibuti	C
Benin	C	Gran Bretagna (estesa a Isola di Man)	A
Bermude	B	Grecia	A
		Grenada	B
Bielorussia	B	Guadalupe	B
Bonaire	B	Guernsey	B
Bosnia-Erzegovina	B	Guinea	C
Botswana	B	Guinea Bissau	C
Brunei	B	Haiti	C
Bulgaria	B	Hong Kong	B
Burkina Faso	C	India	B
Burundi	C	Irlanda	A
Caimane	B	Islanda	B
Cambogia	C	Isole Cayman	B
Chad	C	Isole Gilbert e Ellice	B
Cipro	A	Isole Marshall	B
Colombia	B	Isole Normanne	B

Comoros	C	Isole Salomone	C
Isole Sandwich Meridionali	B	Olanda (estesa ad Antille Olandesi e Aruba)	A
Isole Turcks e Caicos	B	Oman	B
Isole Vergini Britanniche	B	Panama	B
Isole Wallis e Futura	B	Perù	B
Israele	B	Polinesia Francese	B
Jersey	B	Polonia	A
Kazakhstan	B	Portogallo	A
Kiribati	C	Princip. Monaco	B
Laos	C	Rep. Ceca	A
Le Nuove Ebridi	B	Rep. Dem. Del Congo	C
Lesotho	C	Rep. di Corea (già Corea del Sud)	B
Lettonia	A	Rep. di San Marino	A
Liberia	C	Repubblica Centro Africana	C
Liechtenstein	A	Riunione	B
Lituania	A	Romania	B
Lussemburgo	A	Russia	B
Macao	B	Ruanda	C
Macedonia	A	Saba	B
Madagascar	C	Saint Christopher e Nevis	B
Malawi	C	Sant'Elena	B
Mali	C	Santa Lucia	B
Malta	A	Sao Tome and Principe	B
Mauritania	C	Senegal	C
Mauritius	B	Serbia-Montenegro	B
Mayotte Martinica	B	Seychelles	B
Messico	B	Sierra Leone	C
Miquelon	B	Sint Estatius	B
Moldova	B	Sint Marteen	B
Montserrat	B	Siria	C
Mozambico	C	Slovacchia	A
Myanmar	C	Slovenia	A
Namibia	B	Somalia	C
Nepal	C	Spagna	A
Niger	C	St. Kitts and Nevis	B
Niue	B	Stati Uniti d'America	B
Norvegia	A	Sud Africa	B

Nuova Zelanda (eccetto Tokelau)	B	Sudan	C
Sudan del Sud	C	Turchia	B
Suriname	B	Tuvalu	C
Svezia	B	Ucraina	B
Svizzera	A	Uganda	C
Swaziland	B	Ungheria	A
Tanzania	C	Venezuela	B
Timor Leste	C	Vergini Britanniche	B
Togo	C	Yemen	C
Tonga	B	Zambia	C
Trinidad e Tobago	B	Zimbabwe	D